REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 31/03/2021 Protocollo N° 0144950 Class: H.400.25.1 Fasc. Allegati N° 1 per tot.pag. 1

Oggetto: DGR n. 1082 del 30/07/2019. Chiarimenti e precisazioni Allegato B, art. 12 "Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie.

Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto
veneto@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Veneto
confagricolturaveneto@pec.it

Confederazione Italiana Agricoltori
ciaveneto@pec.it

COPAGRI del Veneto
copagridelveneto@pec.it

Agri del Veneto
agridelveneto@pec.it

Confcooperative Veneto
veneto@pec.confcooperative.it

UPI Veneto
upiveneto@pecveneto.it

ANCI Veneto
anciveneto@pecveneto.it

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
SEDE

U.O. Fitosanitario
SEDE

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

***Codice Univoco Ufficio* X0WJEA**
Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*

Con la DGR n. 1082 del 30 luglio 2019, l'Amministrazione regionale ha inteso proporre, aggiornandoli rispetto alla DGR n. 1262/2016, gli Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la Proposta di Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse con la volontà di rendere disponibile ai comuni una traccia molto avanzata e solidamente prescrittiva di regolamento per la tutela della popolazione e delle persone particolarmente sensibili, senza tuttavia arrecare ingiustificati aggravi agli utilizzatori professionali nel corretto esercizio della loro attività imprenditoriale. Quanto deliberato è frutto del confronto, durato diversi mesi, con le altre strutture regionali competenti e con tutti i portatori di interesse.
A seguito di quesiti pervenuti sulle caratteristiche dei cartelli di segnalazione dei trattamenti in aree agricole potenzialmente frequentate dalla popolazione, si riportano di seguito chiarimenti e precisazioni su quanto previsto agli articoli XIX dell'allegato A e 12 dell'Allegato B "Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Per quanto riferito agli obblighi di informazione e comunicazione da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, il PAN (DM 22/01/2014) prevede al capitolo **A.2.2** le modalità di informazione preventiva da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome e specifica l'obbligo nei seguenti casi:

- Impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli **in prossimità** di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness, ecc);
- quando espressamente riportato in etichetta;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti.

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità delle aree trattate, e deve riportare specifiche indicazioni di idonee avvertenze.
Al successivo capitolo **A.5.6 è** dettagliata la segnalazione da esporre in caso di trattamenti in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e, in questo caso, le caratteristiche del cartello sono ben definite.

La Dgr n. 1082/2019 con la Proposta di regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle **aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse** (allegato B), prevede all'art. 12 commi 2 e 5, che in queste aree sia esposto un cartello che riporti le diciture in linea con quanto previsto dal PAN attualmente in vigore al paragrafo A.5.6.: "***ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI",*** **con le informazioni aggiuntive riferite a sostanza attiva utilizzata, finalità e data del trattamento, durata del divieto di accesso all'area trattata**.

Per aree diverse da quelle sopra menzionate, ovvero in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalla popolazione **ma non rientranti tra le aree individuate dalle Amministrazioni comunali**, l'articolo 12, comma 1 lettera A (DGR n. 1082/2019, Allegato B), prevede per la cartellonistica di informazione preventiva l'inserimento di apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso, che, in questo caso non devono rispondere alle caratteristiche del cartello previste dalla DGR (figura 1) e quindi può essere semplificata e trova spazio e giustificazione nel PAN al punto A.2.2 ove si prevede che le persone "***devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con apposite specifiche segnalazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze***".

Pertanto, si propone che gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area potenzialmente frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto:

"TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI"

- per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area potenzialmente frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto:

"AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI NEL PERIODO" (es. dal 15 marzo al 15 luglio)

In caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato nel cartello sopra descritto (es. trattamenti invernali) occorre utilizzare i cartelli previsti per le colture estensive descritti al punto precedente.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;

- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

La misura del cartello deve essere idonea a contenere le informazioni di cui sopra (Cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori a formato A4).

Il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent

Allegato A: Schema esemplificativo modalità segnalazione trattamenti con prodotti fitosanitari.

U.O. Agroambiente – Direttore: Barbara Lazzaro
P.O. Sistemi Agricoli e Risorse Naturali – Roberto Salvò (041-2795619)
Referente Pratica: Modolo Giorgia (041-2795434)
H.400.25.1 – PAN Corrispondenza quesiti

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22,23,23-ter D.Lgs 73/2005 n. 82
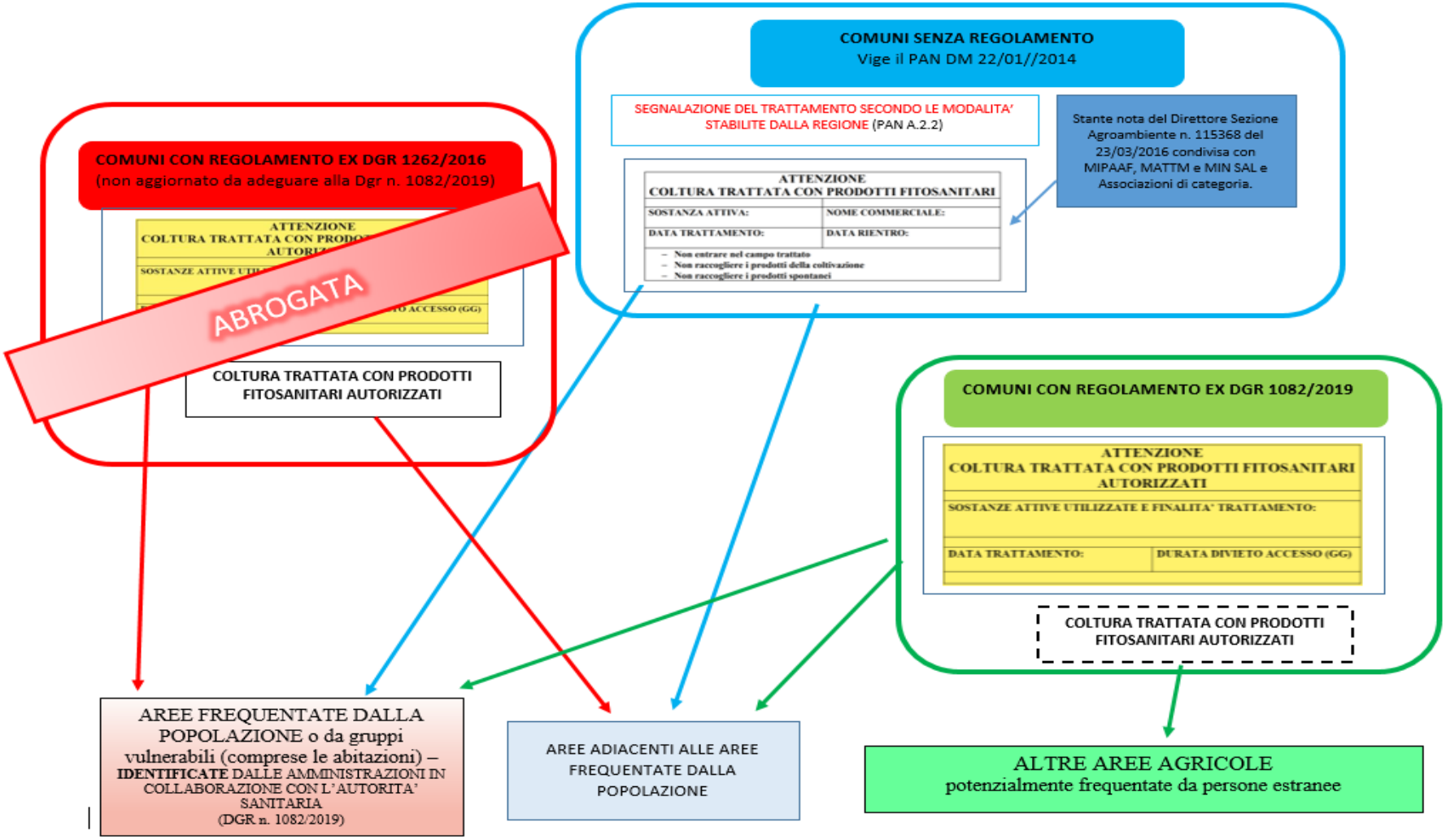
Allegato A: Schema esemplificativo modalità segnalazione trattamenti con prodotti fitosanitari